



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

Nella persona del Giudice dott. Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA n. 270/2024

nel giudizio iscritto al n. **67269** del registro di segreteria, depositato in data 6 aprile 2020, proseguito da:

S. F., C.F.: OMISSIS, e **S. M.**, C.F.: OMISSIS, entrambi nella qualità di eredi legittimi dell'originaria ricorrente, sig.ra **G. C.**, C.F.: OMISSIS, elettivamente domiciliati in Palermo, in Via Turrisi Colonna n. 47/53 presso lo studio dell'avv. Alessandro Luna che li rappresenta e difende giusta mandato in foglio allegato alla comparsa di prosecuzione

Contro

INPS, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Giovanna Norrito e dall'avv. Gino Madonia;

Visti gli atti e i documenti del giudizio;

udite le parti, come da verbale dell'udienza del 24 maggio 2024

FATTO

1.- Con l'atto introduttivo del giudizio G.C. ha premesso: a)- di soffrire di gravi patologie (poliartropia con notevole incidenza funzionale sulla deambulazione, turbe mnesiche, obesità, insufficienza venosa); b)- di essere stata dichiarata invalida civile con impossibilità alla deambulazione senza accompagnatore con decorrenza dal 28 luglio 2016; c)- di essere titolare di

pensione ai superstiti.

Tanto premesso, evidenziando la sussistenza dei presupposti reddituali, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento degli assegni di cui all'art. 2 del D.L. 69 del 1988 con conseguente statuizione condannatoria a carico dell'INPS.

Con memoria del 19 gennaio 2021 l'INPS ha dedotto di riconoscere il beneficio richiesto con decorrenza dal giorno 1 agosto 2016; ha precisato che la rata sarebbe stata erogata dal marzo del 2021; ha quindi chiesto di pronunciare la cessazione della materia del contendere.

Nel corso del giudizio è frattanto deceduta la ricorrente; si sono pertanto costituiti per la prosecuzione S. F. e S. M., che, dopo avere dimostrato la loro legittimazione di eredi, hanno insistito nelle richieste della loro dante causa.

Dopo il deposito di documenti e lo scambio di memorie, udite le parti all'udienza del 24 maggio 2024, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento.

In diritto, si rammenta che l'art. 2 del D.L. 69/1988 (convertito con modificazioni in legge 13 maggio 1988, n. 153) prevede che: *“1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro*

trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.

2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto, [ed è concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale]. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo”.

Nell'odierna vicenda va osservato che l'INPS già nella memoria di costituzione ha ammesso la spettanza -in capo alla ricorrente- del beneficio di cui all'art. 2 del D.L. 69/1988 e ha preannunciato il suo pagamento nel marzo del 2021.

Successivamente è morta la ricorrente e le sono succeduti quali eredi S. F. e

S. M., che hanno documentato la loro legittimazione. Ciò malgrado, l'INPS non ha effettivamente proceduto al pagamento, pur riconoscendo il credito, il cui importo sarebbe pari ad euro 2.857,14 con decorrenza da luglio 2016, come risulta dalla mail del 13 maggio 2024 del Responsabile del competente reparto dell'INPS allegata alle note dell'INPS del 14 maggio 2024. All'udienza del 24 maggio 2024 il procuratore di parte ricorrente ha espressamente aderito all'indicazione dell'importo effettuata dall'INPS nelle summenzionate note depositate il 14 maggio 2024.

Da quanto sopra emerge la fondatezza della domanda di G. C., alla quale sono subentrati gli eredi S. F. e S. M.. Invero, l'INPS, pur ammettendo di dovere il beneficio pensionistico, esattamente quantificato, ha omesso di procedere al relativo pagamento.

Pertanto, l'INPS, in persona del legale rappresentante, va condannato al pagamento -in favore di S. F. e di S. M., quali eredi di G. C.- dell'importo di euro 2.857,14 (duemilaottocentocinquantasette/14), oltre agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), da quantificarsi su ciascun rateo mensile di euro 52,91 dalla data di spettanza dello stesso e sino al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché l'INPS va condannato al pagamento -in favore del procuratore distrattario della parte ricorrente- delle spese di lite che si quantificano complessivamente in euro 1.000 (mille/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in

composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante, al pagamento -in favore di S. F. e di S. M., quali eredi di G. C.- dell'importo di euro 2.857,14 (duemilaottocentocinquantasette/14), oltre agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), da quantificarsi su ciascun rateo mensile di euro 52,91 dalla data di spettanza dello stesso e sino al soddisfo;

-condanna l'INPS al pagamento -in favore del procuratore distrattario della parte ricorrente- delle spese di lite che si quantificano complessivamente in euro 1.000 (mille/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;

-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza;

-dispone che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.

Così deciso in Palermo, il 24 maggio 2024

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Visto l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti dell'originaria ricorrente e dei suoi eredi.

